



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N°\_80\_

del\_\_21.07.2017\_

**OGGETTO:** Ordinanza manutenzione vegetazione terreni incolti, taglio siepi e rami sporgenti presenti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito.

## IL SINDACO

### **PREMESSO:**

-che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

### **RILEVATO:**

-che sul territorio comunale insistono terreni incolti con la presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovuta alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione;  
-che ai bordi delle strade comunali è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o marciapiedi, invadendoli e limitando l'uso degli stessi;

### **CONSIDERATO:**

-che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano, possono con la stagione estiva, provocare possibili incendi e determinare la proliferazione di serpenti, ratti, zecche ed insetti pericolosi per la salute pubblica e privata;

-che siepi e rami protesi sulle strade cittadine e vicinali risultano essere pericolosi per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

**RITENUTO** necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di apposita ordinanza che assicuri la costante manutenzione della vegetazione, da parte dei proprietari dei fondi e/o dei giardini confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali;

### **VISTI:**

- il D.Lgs.n.267 del 18/08/200 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali situate nel territorio cittadino di provvedere a :

- *tagliare la vegetazione incolta dei propri terreni e/o giardini, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria e prevenire pericoli di incendio nella stagione estiva;*
- *tagliare siepi e rami che protendono sulle strade provinciali, comunali e vicinali. I lavori di taglio e potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica;*
- *rimuovere nel più breve tempo possibile il fogliame degli alberi, che insistono in proprietà private o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sui marciapiedi o sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di eliminare pericoli ai pedoni, ciclisti e ai veicoli in generale;*

## **D I S P O N E**

- che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro 30 giorni (gg.trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza. Decorsi i trenta giorni sarà cura del Comando di Polizia Municipale censire i terreni in cui non sono state eseguite le dovute manutenzioni e provvedere d'ufficio ad incaricare ditta specializzata che provvederà all'esecuzione di detti interventi con addebito delle spese ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo.

-che il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

- che in caso di inadempienza gli Agenti di P.M. provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e a darne immediata segnalazione all'Ufficio Ecologia-Ambiente per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico di contravventori.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e nella fattispecie:

- *per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;*
- *nel caso di mancata pulizia di aree incolte insistenti su fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da €. 168,00 a €. 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada . La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285/1952;*
- *per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 105,00 a €. 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006;*
- *per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00 ai sensi della Lg. N. 353/2000.*

- che il responsabile del Procedimento è individuato nel responsabile dei servizi ecologici del Settore V geom. Roberto MONDA –tel.0818858214-400.

## **I N F O R M A**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

## **D I S P O N E**

*Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti indirizzi via PEC:*

-Comando Stazione dei Carabinieri di Marigliano-[PEC:tna30614@pec.carabinieri.it](mailto:tna30614@pec.carabinieri.it)

-Comando Polizia Municipale-[PEC:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it](mailto:PEC:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it)

-ASL Napoli 3 Sud -Via Pontecitra - Marigliano-[PEC:ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:PEC:ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it)

Si dispone, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio "On Line" di questo Ente, nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Marigliano, lì \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**  
Avv. Antonio CARPINO